

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente iniziativa parlamentare nasce dalla esigenza di creare nuovi e agili strumenti legislativi per incentivare lo sviluppo del turismo minerario in Sicilia.

Con l'emanazione della Legge Regionale 8 novembre 1988, n. 34, recante "Interventi per lo sviluppo industriale" sono state definitivamente chiuse sul territorio regionale le miniere di zolfo ancora in esercizio. Il personale in servizio alla cessazione dell'attività, e non ancora in età pensionabile, è stato posto in prepensionamento con l'80% della retribuzione lorda e il versamento dei contributi previdenziali sino al collocamento in pensione.

Tenuto conto che alla data di emanazione del provvedimento *de quo*, le sette miniere in esercizio erano agibili, prevederne la conversione in musei in modo da consentire la fruibilità pubblica, come avvenuto in numerose miniere sia in Italia che all'estero, sarebbe stato certamente un atto di grande interesse culturale e turistico. La manutenzione ordinaria e la "musealizzazione", inoltre, sarebbero avvenute a costo zero, mantenendo in servizio il personale posto in prepensionamento.

Senonché, solo dopo tre anni dalla chiusura delle miniere di zolfo, allorché le stesse erano state oramai devastate e saccheggiate, è stata varata la Legge Regionale 15 maggio 1991, n. 17, "Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali", con la quale sono stati istituiti quattro musei regionali delle miniere con sede nelle miniere Gessolungo e la Grasta a Caltanissetta, nella miniera Trabia - Tallarita a Sommatino e Riesi, e nella miniera Ciavolotta a Favara ed Agrigento. E' stata inoltre istituita una miniera museo a Cozzo Disi, nel comune di Casteltermini e un parco minerario regionale nel sito minerario di Floristella e di Grottacalda nei comuni di Valguarnera, Piazza Armerina ed Enna. Con una modifica ed integrazione della legge nel 1993 è stato istituito il Museo ed il Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi.

Oggi, dopo 24 anni dall'entrata in vigore della succitata legge, possiamo constatare per le istituzioni minerarie una assenza di effetti positivi, in termini di fruibilità pubblica. Salvo, infatti, il modesto flusso di visitatori attribuibile al museo regionale di Trabia-Tallarita, al parco minerario di Floristella e al Museo ed al Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi, ad oggi unici siti minerari visitabili in Sicilia, nulla è stato fatto, a livello regionale, per Gessolungo, la Grasta e Ciavolotta.

Un discorso a parte va fatto per la miniera museo di Cozzo Disi, che costituisce un'istituzione pubblica unica in Italia, in quanto sul territorio nazionale sono presenti solo musei minerari. Oltre alla peculiarità dell'istituzione medesima, esistono delle singolarità sia in superficie che in sotterraneo che ne fanno un sito ambito da un consistente flusso turistico che da tempo preme quanto meno per la fruizione dei luoghi della stessa miniera messi in sicurezza.

Ebbene, seppur la miniera museo sia stata istituita nel 1991, attualmente, dopo 24 anni, malgrado diversi interventi nel sottosuolo e all'esterno costati complessivamente circa

otto milioni di euro, non è stato possibile rendere fruibile il bene culturale da parte della collettività. Non si può ignorare infatti che la Cozzo Disi dispone di una peculiarità che le consentirebbe di divenire la Naica italiana, costituita da grandiose cavità, localmente dette "garbere", con le pareti e le volte ricoperte da immensi cristalli di gesso, purissimi e trasparentissimi, di dimensioni spesso eccedenti i tre/quattro metri. La riscoperta di queste cavità, alla quale aspirano varie istituzioni universitarie italiane ed europee, richiamerebbe un flusso turistico che non è esagerato stimare superiore a 500.000 presenze annue.

Il museo regionale della miniera o la miniera museo devono trasmettere alla società, alla tecnica, alla scienza, la memoria storica della cultura della "surfara" e devono essere restituiti alle loro comunità non come pesi morti e fonti di debito, ma come occasioni di crescita culturale e di sviluppo economico.

Il modesto investimento che è richiesto sarà ben ripagato sul piano finanziario ed agirà come "moltiplicatore" della domanda di turismo culturale che sarà foriera di sviluppo occupazionale e produttivo per un contesto socio-economico oggi in grande difficoltà.

Art. 1

(Abrogazione e modifiche di norme)

1. All'art. 2, comma secondo, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia — Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con sede a Ciavolotta, la miniera - museo di Cozzo Disi".

2. All'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi: "1 bis. Al fine di trasmettere alle proprie comunità, alla tecnica, alla scienza ed al patrimonio culturale e turistico la memoria storica dei processi e delle tecnologie di produzione delle zolfara, sono, altresì,

istituiti i parchi minerari comunali di Trabonella, Juncio e Gessolungo in territorio di Caltanissetta, di Trabia e Tallarita in territorio di Sommatino e Riesi, di Ciavolotta, Baucina, Monteleone e Lucia in territorio di Favara ed Agrigento, di Colle Madore in territorio di Lercara Friddi, di Montagna Mintini e Taccia in territorio di Aragona, di Montagna Pizzo, Sale, Crocilla e Mandrazzi in territorio di Comitini. Sono inoltre istituiti i parchi minerari comunali delle miniere Bosco, Stincone e Borgo Palo in territorio di S. Cataldo e Serradifalco, di Nadorello e Gibellina in territorio di Montedoro e delle miniere di Cianciana".

"1 ter. Viene istituito, inoltre, il parco comunale della miniera museo di Cozzo Disi, già affidata in gestione temporanea al Comune di Casteltermini".

"1 quater. Nei parchi comunali di Trabonella, Ciavolotta, Cozzo Disi, Taccia e Sale dovranno essere programmati prioritariamente interventi per il ripristino dei percorsi in sotterraneo.".

"1 quinquies. A richiesta dei sindaci territorialmente competenti possono essere istituiti altri parchi minerari comunali in quei territori caratterizzati da importanti testimonianze di attività minerarie dismesse, che conservano valori storici e culturali di idonea rilevanza. La richiesta, da presentare entro 180 giorni dall'emanazione della presente legge, dovrà essere accompagnata da un piano di valorizzazione delle testimonianze, dallo schema di statuto dell'Ente Parco e dal piano economico-finanziario sulla gestione.".

b) Il comma 2 è così sostituito:

" i singoli parchi minerari sono gestiti da enti parco, che acquisiranno nei modi di legge le relative aree in disponibilità e che dovranno provvedere alle azioni di protezione e conservazione dei parchi istituiti ai sensi dei commi precedenti, alla difesa e protezione del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria e della circostante area forestata, alla riqualificazione dei valori etno-antropologici e naturali del parco e al corretto uso del relativo territorio.".

c) Il comma 3 è così sostituito:

" ad eccezione del parco minerario comunale della miniera museo Cozzo Disi, già affidato al Comune di Casteltermini, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono approvati, con legge della Regione, appositi statuti, atti a regolare le modalità di svolgimento delle attività degli Enti, nonché la composizione degli organi di amministrazione nei quali dovranno essere presenti un rappresentante dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, un rappresentante dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ed i sindaci dei comuni su cui insiste il parco minerario. La mancata presentazione dello statuto nei termini comporterà l'intervento sostitutivo da parte della Regione.".

d) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"3 bis. Ai rappresentati indicati al comma 3 compete, per l'attività svolta negli enti parco, soltanto il trattamento di missione con erogazione a carico degli uffici di provenienza. L'attività è svolta senza la previsione di alcun compenso."

e) Al comma 4 le parole "è nominato con decreto del Presidente della Regione" sono sostituite con le parole "è il sindaco nel cui territorio comunale insiste il parco minerario."

f) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. Nel caso in cui il parco si estenda sui territori di diversi comuni, il ruolo di presidente dell'ente spetta al sindaco del comune con la maggiore popolazione residente."

"4 ter. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento dell'ente nell'ambito del parco di competenza, il personale deve essere formato, in misura proporzionale alla dimensione e complessità del parco, da un esperto in etno-antropologia, un esperto di ingegneria mineraria, un esperto in tutela del paesaggio, un esperto in geologia ed un esperto in ingegneria del territorio, reclutati a mezzo di sistemi di selezioni o concorsi pubblici."

g) Il comma 6 è così sostituito:

"gli enti parco possono affidare in concessione temporanea con apposita convenzione ed a mezzo di procedure ad evidenza pubblica la gestione dei servizi a operatori privati, società costituite secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del codice civile, con comprovata idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo."

h) Il comma 7 è abrogato.

Art. 2

(Previsioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi del complemento di programmazione 2014-2020 con la previsione di uno stanziamento di 4.000 migliaia di euro.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo di spesa cui confluiscono le risorse stanziata a norma del precedente comma.

3. A decorrere dall'anno 2016 i singoli Enti Parco predisporranno entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo, da presentare all'Assessorato al Bilancio per l'inserimento nel capitolo di spesa di cui al comma precedente. Entro tre mesi dal termine dell'esercizio dovrà presentarsi il bilancio consuntivo da sottoporre al controllo della Corte dei Conti, Sezione di controllo.

4. La Regione Siciliana provvede alla ripartizione delle somme stanziare in ragione dei bilanci di previsione approvati dagli enti parco, tenuto conto dell'ammontare dei proventi derivanti dalla pubblica fruizione.

Art. 3

(Perimetrazione)

1. Le aree ricadenti entro la perimetrazione dei parchi minerari comunali sono soggette a vincolo di inedificabilità privata e di tutela paesaggistica ed etnoantropologica.

2. In presenza nel parco minerario comunale di aree rimboschite o forestate la relativa gestione è affidata all'Amministrazione regionale delle Foreste Demaniali che le renderà fruibili e visitabili.

Art. 4

(Accordi con associazioni nazionali)

1. Tenuto conto della complessità delle problematiche da affrontare e risolvere nell'individuazione degli interventi necessari per conseguire le finalità del parco minerario, gli Enti parco possono fruire, con apposita convenzione, della consulenza di Associazioni Nazionali di specifica e riconosciuta competenza nel recupero e nella tutela del patrimonio archeologico minerario ed industriale.

Art.5

(Norma finale)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MODIFICHE SUGGERITE

e) Il comma 3 è così sostituito:

" ad eccezione del parco minerario comunale della miniera museo Cozzo Disi, già affidato al Comune di Casteltermini **con vigente convenzione che viene confermata a tempo indeterminato**, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono approvati, **con Decreto del Presidente della Regione**, appositi statuti, atti a regolare le modalità di svolgimento delle attività degli Enti, nonché la composizione degli organi di amministrazione nei quali dovranno essere presenti un rappresentante dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, un rappresentante dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ed i sindaci dei comuni su cui insiste il parco minerario. La mancata presentazione dello statuto nei termini comporterà l'intervento sostitutivo da parte della Regione."

Art. 2

(Previsioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi del complemento di programmazione 2014-2020 con la previsione di uno stanziamento **annuo** di 4.000 migliaia di euro.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo di spesa cui confluiscono le risorse stanziata a norma del precedente comma e **altri stanziamenti eventualmente necessari da iscrivere nell'AGGREGATO ECONOMICO 5 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE, U.P.B. 2, Capitolo 215704.**